

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. IV**  
**n. 4-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE URRARO)

SULLA

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE UN SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**ARMANDO SIRI**

CON RIFERIMENTO AL SUO COLLABORATORE

**MARCO LUCA PERINI**

in relazione al sequestro dello *smartphone* Apple iPhone X di proprietà ed in uso a quest'ultimo ed all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, *mail* e *chat* in esso presenti

nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 18735/19 R.G.N.R.)  
per il reato di cui all'articolo 110, 648-ter1, 61-bis del codice penale  
(concorso nel reato di autoriciclaggio aggravato)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Milano  
il 24 settembre 2019**

**Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 2019**

ONOREVOLI SENATORI.- In data 24 settembre 2019 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza del senatore Armando Siri contenuta nello *smartphone* Apple iPhone X di proprietà ed in uso al collaboratore Marco Luca Perini, in relazione all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, *mail* e *chat* in esso presenti con il senatore stesso, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 18735/19 R.G.N.R.)

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 27 settembre 2019 e l'ha annunciata in Aula l'8 ottobre 2019.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 2, 29 ottobre e 13 novembre 2019.

In data 17 ottobre 2019 il senatore Siri ha fatto pervenire una memoria scritta.

La Giunta ha audito il senatore Siri nella seduta del 29 ottobre 2019. Nella seduta del 13 novembre 2019 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a eseguire il predetto sequestro di corrispondenza.

\* \* \*

#### a) Fatto

Si rammenta che il senatore Armando Siri risulta indagato - unitamente al signor Marco Luca Perini - per il delitto di cui agli articoli 110, 648 *ter*1 e 61-*bis* del codice penale (concorso in autoriciclaggio aggravato).

Secondo l'imputazione gli indagati, in concorso tra loro, avendo partecipato alla commissione dei delitti di appropriazione indebita e amministrazione infedele in relazione ad alcune somme indebitamente corrisposte a titolo di finanziamento dalla Banca Agricola Commerciale di San Marino, avrebbero impiegato tale denaro per l'acquisto di immobili da concedere in locazione, utilizzando per il pagamento due assegni circolari emessi il 31 gennaio 2019 dalla Banca Popolare di Sondrio, tratti su un conto dedicato

del notaio rogante, intestando la proprietà dell'immobile alla figlia del senatore Siri, così ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista. Sussisterebbe peraltro l'aggravante di aver commesso il fatto giovandosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminose in più di uno Stato (Italia, San Marino).

Nell'ambito di tale procedimento, in data 2 ottobre 2019, è già stata deliberata dalla Giunta la proposta di concessione dell'autorizzazione al sequestro di due *computer* nella disponibilità del senatore Siri (Doc. IV, n. 2); tale proposta è all'esame dell'Assemblea.

Riferisce il pubblico ministero che, nel corso delle indagini, si sarebbe posta un'esigenza aggiuntiva, per effetto di una richiesta della difesa del senatore Siri.

In data 29 luglio 2019, nel corso di una perquisizione locale in Milano, via Monte Santo 5 (luogo ove hanno la sede la società Formapolis S.r.l. e le associazioni denominate Flat Tax per l'Italia e Spazio Pin), la Polizia giudiziaria, avvalendosi di personale tecnico, procedeva ad acquisire copia forense dello *smartphone* marca Apple, modello *iPhone X*, di proprietà ed in uso al signor Marco Luca Perini.

A seguito dell'istanza presentata in data 31 luglio 2019 dal difensore del senatore Siri (volta ad evidenziare che la corrispondenza elettronica contenuta nella memoria del telefono del signor Perini - stretto collaboratore del parlamentare - riconducibile al senatore Siri quale autore e destinatario della stessa, dovesse ritenersi oggetto delle garanzie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione) il pubblico ministero ha disposto da un lato di non procedere, allo stato, all'estrazione di eventuali *mail* o altri documenti riconducibili al senatore Siri, e dall'altro di espungere dall'estrpolazione dei dati dal predetto *smartphone* le conversazioni, *mail* e *chat* direttamente intercorse con il senatore, anche se in *chat* di gruppo, a far data dall'assunzione della carica di parlamentare.

Lo stesso pubblico ministero, nel fare riferimento al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, inerente all'autorizzazione per il "sequestro di corrispondenza" del parlamentare, precisando di aver sospeso l'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e dopo aver illustrato le esigenze investigative poste a base della domanda, ha quindi chiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione ad eseguire il sequestro di corrispondenza del senatore Armando Siri contenuta nello *smartphone* di proprietà ed in uso al collaboratore Marco Luca Perini, in relazione all'esigenza di acquisire conversazioni telefoniche, messaggistiche, *mail* e *chat* con il senatore stesso.

\* \* \*

#### b) Diritto

Si precisa preliminarmente, in generale e su un piano meramente metodologico, che le immunità parlamentari non si sostanziano in un quarto grado di giudizio, aggiuntivo rispetto ai tre gradi previsti per la generalità dei cittadini, essendo al contrario specifico e distinto l'oggetto che caratterizza le valutazioni della Giunta e del Senato - incentrato esclusivamente sul riscontro del *fumus persecutionis* - e conseguentemente essendo del tutto diverso l'ambito di tale sindacato rispetto a quello operato dagli organi giudiziari nei primi due gradi di giudizio e nel giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione.

La diversa finalità di tali valutazioni giustifica peraltro anche le peculiarità strutturali di tale procedimento che, a differenza dei giudizi penali ordinari, opportunamente non contempla alcuna forma di contraddittorio fra il pubblico ministero e la difesa, non dovendosi in sede parlamentare né accertare se il fatto di reato sia stato o meno effettivamente commesso, né tantomeno se il fatto commesso sia o meno configurabile come reato. Nell'ambito delle immunità l'unico elemento oggetto di valutazione è il *fumus persecutionis*, mentre tutti i profili precedentemente citati restano di esclusiva competenza degli organi giudiziari.

\* \* \*

Tutto ciò premesso in generale, si precisa che l'autorità giudiziaria qualifica la richiesta come sequestro di corrispondenza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, con riferimento evidentemente alla corrispondenza elettronica contenuta nel cellulare di un collaboratore del senatore Siri.

Rispetto al sequestro di corrispondenza in questione nessun elemento relativo al *fumus persecutionis* è emerso.

Nel caso di specie tale valutazione può essere ulteriormente avvalorata alla luce della ricostruzione dell'*iter* giudiziario del sequestro di cui trattasi. In particolare, con istanza del 31 luglio 2019 il difensore del senatore Siri - nell'evidenziare che il signor Perini è uno stretto collaboratore di quest'ultimo, avendo egli ricoperto l'incarico di capo segreteria del senatore sino a quando egli ha svolto le funzioni di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed essendo tuttora assistente parlamentare del senatore Siri, prestando servizi di ufficio stampa e rapporti istituzionali - ha chiesto di vietare in qualunque forma la trascrizione, divulgazione, selezione ed acquisizione al fascicolo delle indagini delle conversazioni telefoniche/messaggistiche, *mail* e *chat* contenute nella memoria del telefono che riguardino il senatore Siri quale autore e destinatario delle stesse. Secondo la difesa del senatore, infatti, le "comunicazioni", "conversazioni", "corrispondenza" rinvenibili nello *smartphone* del signor Perini e riconducibili al parlamentare devono essere oggetto delle garanzie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

In accoglimento delle esigenze di tutela dell'immunità prospettate dalla difesa del senatore Siri, il pubblico ministero da un lato ha ordinato di non procedere, allo stato, all'estrazione di eventuali *mail* o altri documenti riconducibili al senatore Siri, dall'altro, al fine di dare attuazione a quanto disposto, ha prescritto al consulente informatico di espungere dall'estrapolazione dei dati dal predetto *smartphone* le

conversazioni, *mail* e *chat* direttamente intercorse con il senatore Siri, anche se in *chat* di gruppo, a far data dall'assunzione della carica di parlamentare.

La correttezza procedurale del pubblico ministero, che ha accolto un'istanza della difesa relativa alla riconducibilità della corrispondenza contenuta nel cellulare al senatore Siri (provvedendo ad espungere dall'extrapolazione tali dati e chiedendo quindi per l'acquisizione degli stessi l'autorizzazione del Senato), rende plausibile la mancanza di un *fumus persecutionis*.

L'assenza di un *animus* persecutorio è ulteriormente confermata dalla circostanza che il pubblico ministero fornisce una motivazione plausibile in ordine alla necessità dell'atto di sequestro in questione, motivazione quanto mai indispensabile anche alla luce del fatto che il cellulare in esame è di proprietà di un collaboratore di un senatore e non quindi del senatore stesso. Si potrebbe a tale proposito porre il quesito circa la necessità o meno di estendere l'acquisizione probatoria anche rispetto al terzo in questione. A tale quesito il pubblico ministero fornisce, sul piano motivatorio, una risposta dettagliata e plausibile, evidenziando la necessità, per il proficuo svolgimento delle indagini, di verificare se nelle comunicazioni intercorse tra Marco Luca Perini ed il senatore Armando Siri siano presenti contenuti e/o documenti relativi ai due finanziamenti concessi dall'istituto di credito Banca Agricola Commerciale di San Marino, nonché alle rispettive modalità di impiego. Secondo l'autorità procedente, infatti, i rapporti tra i due coindagati andrebbero oltre il ristretto ambito istituzionale ed involgerebbero anche aspetti esterni; sarebbe infatti emerso come il Perini abbia partecipato agli incontri con gli esponenti della banca che hanno portato al rilascio dei finanziamenti e come egli risulti quale acquirente dell'unico subalterno dell'immobile di Bresso non acquistato dalla figlia del senatore Siri. Viene posta in evidenza la necessità di acquisire tanto gli atti che documentano passaggi formali quanto e, soprattutto, quelli che contengono tracce di

rapporti e accordi non riversati in forma ufficiale.

Rispetto a tale motivazione la Corte costituzionale, nella sentenza n. 188 del 2010 - la quale, pur assunta nell'ambito di una richiesta relativa all'utilizzo di tabulati telefonici, detta principi generali applicabili anche alle altre fattispecie di autorizzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 - precisa che l'autorità giudiziaria ha il dovere di indicare nella richiesta gli elementi su cui questa si fonda, sottolineando che vanno evocate nella richiesta «*da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare. A fronte di ciò - e per converso - la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità*». Orbene, alla luce di tale sentenza l'unico sindacato possibile sulle sopracitate motivazioni in ordine alla necessità dell'atto è quello della non implausibilità, essendo demandato invece il merito della scelta alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria, insindacabile nel merito stesso da parte del Senato (purché non superi i confini della "non implausibilità"). E in tale ottica, autorevolmente prospettata dalla Consulta, la motivazione circa le esigenze investigative precedentemente descritta e la conseguente necessità di acquisire dati dal cellulare di un terzo (nella specie del collaboratore di Siri) appare sicuramente non implausibile e conseguentemente idonea a soddisfare i canoni metodologici individuati dalla Corte costituzionale.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione ad eseguire il sequestro di

corrispondenza oggetto della richiesta  
dell'autorità giudiziaria.

URRARO, *relatore*